

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1035/2001 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2001

che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus* spp.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in seguito denominata «convenzione», è stata approvata con la decisione 81/691/CEE ⁽³⁾ ed è entrata in vigore per la Comunità il 21 maggio 1982.
- (2) Detta convenzione prevede un quadro per la cooperazione regionale in materia di conservazione e gestione delle risorse biologiche dell'Antartico attraverso la creazione di una Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in seguito denominata «CCAMLR», e l'adozione di misure di conservazione che diventino obbligatorie per le parti contraenti.
- (3) Nella diciottesima riunione annuale, svoltasi nel novembre 1999, la CCAMLR ha adottato la misura di conservazione 170/XVIII che istituisce un sistema di documentazione delle catture di *Dissostichus* spp.
- (4) L'istituzione di un sistema di documentazione delle catture di *Dissostichus* spp. è intesa a controllare meglio il commercio internazionale di tale specie e a individuare l'origine di tutti i *Dissostichus* spp. importati dai territori delle parti contraenti della CCAMLR o esportati verso tali territori.
- (5) Il documento di cattura deve inoltre consentire di stabilire se i *Dissostichus* spp. catturati nella zona della convenzione sono stati pescati ai sensi delle misure di conservazione della CCAMLR e di raccogliere i dati relativi alle catture in modo da agevolare la valutazione scientifica degli stock.

- (6) La misura di conservazione 170/XVIII è divenuta obbligatoria per tutte le parti contraenti il 9 maggio 2000. Comunità deve quindi procedere alla sua esecuzione.
- (7) Tutte le importazioni di *Dissostichus* spp. devono essere assoggettate all'obbligo di presentazione di un documento di cattura onde consentire alla CCAMLR di conseguire gli obiettivi di conservazione relativi a tale specie.
- (8) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

Il presente regolamento stabilisce i principi generali e le condizioni relative all'attuazione, da parte della Comunità, del sistema di documentazione delle catture di *Dissostichus* spp. adottato dalla CCAMLR.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

- a) a qualunque trasbordo o sbarco di *Dissostichus* spp. effettuato da un peschereccio comunitario;
- b) a qualunque importazione, esportazione o riesportazione di *Dissostichus* spp. nella o dalla Comunità.

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 103.

⁽²⁾ Parere espresso il 28 febbraio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.